

D.A.36 /Gab

Oggetto: disciplina dei termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nella GSA 16 ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.0124436/2025.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

Visto	lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
Vista	la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
Visto	il decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n.913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
Vista	la legge regionale 10 aprile 1978, n.2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista	la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto	il D.P.Reg. 419/Area 1 [^] /S.G. del 5 agosto 2024 con il quale il prof. ing. Salvatore Barbagallo è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni con il giuramento di cui all'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana del 6 agosto 2024;
Visto	il Decreto ministeriale 18 marzo 2025, n.0124436 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2025 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti – a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
Considerato	che il comma 2 dell'articolo 1 del D.M. n.0124436/2025 stabilisce che per la sola GSA 16 il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni con-continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana, in un periodo ricadente tra giugno e settembre in linea con quanto previsto per gli altri areali nazionali;
Vista	la l.r..9 del 20 giugno 2019, art.41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
Visto	il D.A. 31 del 24 marzo 2025 con cui è stata rinominata la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
Vista	la seduta della Commissione Consultiva della Pesca della Regione Siciliana del 23 aprile 2025, convocata con nota 2220 del 3 aprile 2025, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2025;
Considerato	che occorre fissare i termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.0124436/2025;

Considerato	che ai sensi dell'art.4, -comma 4, del D.M. n.0124436/2025: <i>“Le unità autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) dovranno osservare un periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca di 30 giorni consecutivi che sarà stabilito con successivo decreto in un periodo tra marzo e settembre 2025 ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione CGPM/45/2022/5”</i> ;
Ritenuto	di dover rinviare a successivo provvedimento il periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca per le unità autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità;
Ritenuto	di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;
Sentite	le esigenze rappresentate, nel rispetto della tutela del mare, dalle organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate;
Tenuto conto	delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'in-terruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati.

DECRETA

- Art.1.** Per l'anno 2025, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, per le unità da pesca autorizzate in licenza all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a diver-genti, sfogliare - rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nella giu-risdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca **per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 29 settembre e il 28 ottobre 2025.**
- Art.2.** Con successivo provvedimento sarà disciplinato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca per le unità autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità.
- Art.3.** Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 18 marzo 2025, n.0124436 e successive modifiche e integrazioni.
- Art.4.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento della pesca mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della l.r.21 del 12.8.2014, come sostituito dal comma 6 dell'art.98 della l.r.9/2015, assumendo, contemporaneamente alla pubblicazione sul sito, valore legale.

Palermo, 24 aprile 2025

L'Assessore
Salvatore Barbagallo